



**COMUNE DI DRESANO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

---

# REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/06/2019



### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività dei singoli individui che, volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.

### **Artico 2 - Volontario**

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

3. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

4. Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non è vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa né ad orari fissi nelle prestazioni.

5. La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

6. L'effettuazione di attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni e/o posti di pubblico impiego di qualsiasi natura.

7. L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

### **Articolo 3 – Obiettivi**

Il requisito della volontarietà deve essere sempre ravvisabile nelle attività che l'Amministrazione Comunale affiderà alle persone aderenti ai singoli progetti che, comunque, devono essere finalizzati al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

A. Favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni volontario nella condizione di sentirsi protagonista della realtà comunale, offrendogli l'opportunità



di proporsi in prima persona per affrontare i bisogni emergenti.

- B. Prevenire l'insorgere di eventuali problemi relativi al distacco dall'attività produttiva nei volontari ritirati dal lavoro, favorendone la socializzazione.
- C. Offrire alle persone in attesa di occupazione ed in particolare ai giovani la possibilità di arricchirsi di una significativa esperienza che potrà favorirne la formazione personale e l'inserimento nel mondo del lavoro, prevenendo situazioni di possibile devianza.

#### **Articolo 4 – Registro dei Volontari**

1. E' istituito il Registro dei Volontari.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
4. Il Registro è tenuto dall'ufficio Segreteria.

#### **Articolo 5 – Avviso Pubblico e presentazione delle domande**

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, il Comune pubblica sul sito web un Avviso nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. L'Avviso è aperto e non ha scadenza.
3. I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato dovranno presentare al Comune di Dresano, domanda su modulo prestampato.
4. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione dal Responsabile dell'Area presso la quale viene prestata l'attività di volontariato.
5. I Responsabili di Settore del Comune di Dresano presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.



6. Il Responsabile accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, il Responsabile comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

7. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del Responsabile di Settore verrà valutata la possibilità, anche temporanea, di diminuire le giornate dei singoli volontari per consentire l'accesso ad un numero superiore di soggetti richiedenti.

8. Gli inserimenti di volontari invalidi, o dei casi sociali, saranno concordati con l'Assistente Sociale del Comune di Dresano, che contribuirà altresì all'individuazione delle attività da espletare.

### **Articolo 6 – Requisiti**

1. Possono essere ammessi a presentare la propria opera in attività socialmente utili, cittadini di ambo i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - Essere cittadini italiani ovvero dell'Unione Europea, oppure cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno;
  - Essere residenti nel Comune di Dresano oppure in comuni limitrofi;
  - Essere maggiorenni;
  - Godimento dei diritti civili e politici;
  - Assenza di condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
  - idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico;
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica;

### **Articolo 7 – Modalità di svolgimento delle attività**

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 11 si coordinano con un operatore per ciascun Servizio/Ufficio, individuato dall'Amministrazione stessa come Responsabile, al quale compete:
  - Accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e pratiche, o delle idoneità eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
  - Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;



# COMUNE DI DRESANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- Verificare i risultati delle attività concordate;
  - Mantenere i collegamenti con l'Assistente Sociale che eventualmente segue l'inserimento del volontario;
2. All'inizio delle attività il Responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
  3. I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.
  4. Qualora le attività di cui all'art. 11 richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dai volontari, l'Amministrazione si impegnerà a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle diverse iniziative di cui sopra.
  5. Le attività di volontariato sono organizzate a turni la cui durata non potrà superare le quattro ore giornaliere, con un massimo di 24 ore settimanali.
  6. Per determinate attività, quali la vigilanza a mostre e concerti, possono essere previsti turni festivi e pre-festivi o turni serali, per non più di sei prestazioni settimanali.
  7. I Responsabili di Area ai quali i volontari sono assegnati organizzeranno e gestiranno l'attività dei volontari, rilevando nel contempo le effettive presenze.
  8. Ogni ufficio indicherà per ogni volontario le relative competenze e segnalerà eventuali cessazioni di prestazioni d'opera.
  9. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione al responsabile di Area presso cui prestano la propria opera, delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
  10. L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
  11. I volontari impegnati in attività socialmente utili in collaborazione con l'Amministrazione Comunale saranno provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
  12. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, vengono sottoscritti appositi accordi riguardanti:
    - ✓ Per l'Amministrazione:
      - a definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
      - dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
      - dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
      - l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso i terzi;



- la fornitura di specifiche attrezzature e vestiario di protezione individuale, (DPI qualora occorrenti), degli attrezzi di lavoro, del trasporto su mezzi pubblici o comunali per spostamenti inerenti le loro mansioni;
  - l'organizzazione di brevi corsi di formazione, qualora necessari.
  - l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento.
- ✓ Per i Volontari:
- presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore e/o area indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
  - la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
  - l'accettazione espressa di operare, con coscienza e diligenza, in forma coordinata con i responsabili, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
  - tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione;
  - la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
  - di utilizzare gli eventuali attrezzi o strumenti di lavoro con la massima cura e diligenza, indossando obbligatoriamente le attrezzature di protezione individuale fornite dall'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 8 – Compensi e rimborsi**

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

### **Articolo 9 – Coperture assicurative**

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.



3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.
4. Ai volontari impiegati ai sensi del presente Regolamento saranno riconosciuti, per l'uso, a carico dell'Amministrazione Comunale:
  - il trasporto su mezzi del Comune per spostamenti inerenti lo svolgimento delle proprie mansioni;
  - l'uso dell'autovettura di proprietà comunale;
5. Sarà cura dei responsabili di Settore informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti.

#### **Articolo 10 – Cessazione dell'attività**

1. I volontari saranno cancellati dagli elenchi:
  - per loro espressa rinuncia;
  - per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
  - per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del responsabile del Settore o da parte degli utenti delle prestazioni;
  - per ripetuto rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità;
2. I volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione, al Comune di Dresano, di eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontario.

#### **Articolo 11 – Ambiti di utilizzo delle prestazioni di volontariato**

1. I Servizi/Uffici nei quali si ritiene di poter prevedere l'esplicazione delle attività socialmente utili sono indicativamente così individuate:
  - vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata ed all'uscita da scuola e assistenza sugli scuolabus;
  - lavori di piccola manutenzione degli immobili comunali e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione da parte della collettività;
  - pulizia delle piazze e dei marciapiedi;
  - manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini, aiuole e strutture sportive;
  - compiti di gestione/supporto, sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, nelle mostre e/o esposizioni in cui è contenuto un patrimonio culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione;
  - custodia, vigilanza e manutenzione del verde delle aree cimiteriali;
  - collaborazione alle attività ed alla realizzazione delle iniziative promosse dai diversi Uffici del Comune di Dresano;
  - attività di supporto e collaborazione ai diversi Servizi dell'Amministrazione;
  - assistenza ad anziani, disabili e altre categorie emarginate in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari;



# COMUNE DI DRESANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

---

- collaborazione a specifici progetti predisposti dai vari Uffici. A conclusione del progetto il volontario rimarrà in disponibilità nella lista del Comune di Dresano senza che sia necessario ripresentare la domanda;
- accompagnamento pedonale organizzato;
- distribuzione di opuscoli/volantini informativi comunali.

## **Art. 12 – Norme finali**

Per quanto non è espressamente contemplato in tale regolamento si fa riferimento alle norme di legge.

## **Art. 13 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività della delibera di approvazione.